



Società Regolamentazione Rifiuti
S.R.R. ATO 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica

Atto N. 28 del 17-09-2026

Oggetto: Programma Operativo Complementare (POC) della Regione Siciliana 2014/2020. S.R.R. ATO 11 Agrigento Provincia Ovest – Realizzazione del TMB e della discarica per rifiuti non pericolosi di servizio V.5 nel Comune di Sciacca (AG), contrada Saraceno/Salinella. Codice Caronte SI_1_26525 – CUP I89G16000560002 – CIG B824E864B1 – Cod. Gara n. 2205. Commissione Giudicatrice.

Annullamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, della Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 23 del 09/09/2026 di liquidazione dell'indennità spettante all'ing. Carmelo Ricciardo n.q. di componente della Commissione Giudicatrice.

Richiamata la Determinazione n. 01 del 11/06/2019 di nomina del Responsabile Unico del Progetto;

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

PREMESSO CHE:

- la S.R.R. ATO 11 Agrigento Provincia Ovest ha previsto nella propria pianificazione di Ambito la realizzazione del “Potenziamento dell’attuale installazione IPPC di gestione rifiuti in prevalenza urbani di Salinella con impianto TMB e vasca di servizio – discarica di Sciacca (AG)”;
- con D.D.G. dell’Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell’Ambiente n. 96 dell’11/02/2016 è stata rilasciata, relativamente al progetto di cui in argomento, l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla cessante ATO So.Ge.I.R. AG 1 S.p.A., a cui è subentrata ex lege la S.R.R. ATO 11 Agrigento Provincia Ovest;
- con Deliberazione n. 156 del 2 maggio 2019 della Giunta Regionale Siciliana l’intervento è stato inserito tra gli interventi strategici per il trattamento dei rifiuti da realizzarsi sul territorio della Regione Siciliana, al fine di concorrere al raggiungimento dell’autosufficienza bacinale;
- con nota prot. n. 51995 del 16/12/2024, assunta al protocollo dell’Ente al n. 2198 del 16/12/2024, il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha trasmesso il D.D.G. n. 1942 del 27/11/2024, con il quale è stato finanziato ed impegnato l’importo complessivo di € 30.747.000,00 in favore della S.R.R. ATO 11 Agrigento Provincia Ovest, a valere sul capitolo 642469 – Programma Operativo Complementare (POC) della Regione Siciliana 2014/2020, Asse 2, Azione 2.4.1;
- la S.R.R. ATO 11 Agrigento Provincia Ovest non è stazione appaltante qualificata ai sensi dell’art. 63 e dell’Allegato II.4 del d.lgs. n. 36/2023 e, ai sensi dell’art. 62, commi 2, 6 e 9, del medesimo decreto, si è avvalsa della Centrale unica di committenza regionale – Ufficio Regionale di Committenza (URC), Sezione Territoriale di Agrigento, giusto Accordo sottoscritto in data 14/02/2025 e approvato con D.D.G. n. 257 del 20/02/2025;

Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione Rifiuti ATO 11 Agrigento Provincia Ovest a r.l.

Sede Legale: Via Roma, 13 - Sede Operativa: Via F.lli Bellanca, 8 - 92019 SCIACCA (AG) - P. IVA 02733160846

Tel/Fax 0925 969787 - Email: info@srrato11agrigentoprovinciaovest.it - PEC: srr.ato.11@pec.it

- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 18 del 04/08/2025 è stata adottata la decisione a contrarre per l'indizione della gara europea a procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108, comma 2, lettera f), del medesimo decreto;
- con Determinazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 14/10/2025 questa Stazione Appaltante ha provveduto alla nomina del proprio componente della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), del D.P. n. 544/GAB del 25 luglio 2024;
- con D.D.G. n. 2167 del 28/11/2025 sono stati nominati i componenti della Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto;
- la Commissione Giudicatrice ha espletato le operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, concluse con la formulazione della proposta di aggiudicazione di cui al verbale del 03/03/2026;
- l'ing. Carmelo Ricciardo, C.F. [REDACTED], P.IVA 03869710834, con studio in Brolo (ME), Via Roma n. 13, con il D.D.G. n. 2252 del 03/12/2025 è stato nominato presidente della Commissione Giudicatrice e ha partecipato a tutte le sedute della Commissione;
- in data 28/08/2026 l'ing. Carmelo Ricciardo ha trasmesso, per il tramite del Sistema di Interscambio, la fattura elettronica n. 1 del 28/08/2026 (tipo documento TD06 – Parcella), recante l'importo complessivo di € 12.688,00, di cui € 10.000,00 quale compenso imponibile, € 400,00 quale contributo integrativo Inarcassa nella misura del 4%, € 2.288,00 quale IVA al 22% ad esigibilità differita, con applicazione della ritenuta d'acconto del 35% pari a € 3.500,00 e conseguente netto a pagare di € 9.188,00;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 23 del 09/09/2026, adottata su proposta del sottoscritto Responsabile Unico del Progetto, è stata liquidata in favore dell'ing. Carmelo Ricciardo la predetta fattura elettronica n. 1 del 28/08/2026, per l'importo complessivo di € 12.688,00;
- la Determinazione da ultimo citata ha assunto a proprio esclusivo fondamento l'art. 6, comma 10, lettera c), del D.A. n. 57/Gab del 5 dicembre 2023;
- il D.A. n. 57/Gab del 5 dicembre 2023 è stato integralmente sostituito, per effetto dell'art. 1 del D.A. n. 22/Gab del 17 febbraio 2025, recante la disciplina per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio Regionale di Committenza (URC), e che pertanto, già alla data di nomina della Commissione Giudicatrice (28/11/2025) e a maggior ragione alla data di adozione dell'atto da annullare, la disciplina applicabile era quella dettata dall'art. 7 del predetto D.A. n. 22/Gab del 17 febbraio 2025;
- l'art. 7, comma 10.1, del D.A. n. 22/Gab del 17 febbraio 2025 riconosce a ciascun componente della Commissione Giudicatrice, per le gare di lavori, un'indennità di € 6.000,00 per le gare di importo superiore alla soglia comunitaria e sino a € 20.000.000,00, da concludersi entro trenta giorni lavorativi, e di € 10.000,00 per le gare di importo superiore a € 20.000.000,00, da concludersi entro quarantacinque giorni lavorativi decorrenti dall'insediamento della Commissione;
- l'art. 7, comma 11, del medesimo decreto dispone che, ove i predetti termini siano superati, i compensi spettanti ai componenti sono ridotti del 30 per cento qualora il ritardo sia inferiore o uguale al doppio del termine assegnato, ovvero del 50 per cento qualora il ritardo superi il doppio dello stesso termine;
- l'atto da annullare è stato adottato senza che risultino istruiti e riscontrati in atti né la fascia di importo in cui la procedura si colloca ai fini dell'art. 7, comma 10.1, del D.A. n. 22/Gab del

17 febbraio 2025, né la data di insediamento della Commissione Giudicatrice e il conseguente rispetto del termine di conclusione delle operazioni di gara, né, di conseguenza, l'eventuale operatività della riduzione di cui all'art. 7, comma 11, del medesimo decreto;

- l'atto da annullare ha altresì recepito senza rilievi la ritenuta d'acconto nella misura del 35% indicata nella fattura elettronica n. 1 del 28/08/2026, mentre l'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, fissa l'aliquota nella misura del 20 per cento, non risultando acquisita agli atti alcuna richiesta del percipiente di applicazione di un'aliquota superiore;
- l'atto da annullare ha parimenti recepito l'indicazione dell'IVA ad esigibilità differita senza dare conto della verifica circa l'applicabilità all'Ente del regime della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- alla data odierna non è stato emesso alcun mandato di pagamento in favore dell'ing. Carmelo Ricciardo e non si è pertanto prodotto alcun esborso a carico dell'Ente;

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare gli artt. 3, 5, 6-bis, 7, 10 e 21-nonies;
- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e successive modificazioni, e in particolare gli artt. 15, 16, 17, 28, 62, 93 e 108;
- il D.P. n. 544/GAB del 25 luglio 2024;
- il D.A. n. 22/Gab del 17 febbraio 2025, recante la disciplina per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio Regionale di Committenza (URC), e in particolare l'art. 1 e l'art. 7, commi 10 e 11;
- il D.A. n. 57/Gab del 5 dicembre 2023, integralmente sostituito dal decreto da ultimo citato;
- il D.D.G. n. 1942 del 27/11/2024 di finanziamento dell'intervento e il D.D.G. n. 153 del 07/02/2025 di liquidazione dell'anticipazione del 10% del contributo concesso;
- il D.D.G. n. 257 del 20/02/2025 di approvazione dell'Accordo sottoscritto tra l'URC di Agrigento e la S.R.R. ATO 11 Agrigento Provincia Ovest;
- il D.D.G. n. 2167 del 28/11/2025 di nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice;
- il D.D.G. n. 2252 del 03/12/2025 di rimodulazione della Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto
- i verbali delle sedute di gara e la proposta di aggiudicazione formulata in data 03/03/2026;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 23 del 09/09/2026, oggetto del presente provvedimento;
- il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e in particolare gli artt. 17-ter e 26;
- il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e in particolare l'art. 25, in tema di ritenute sui compensi;
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e in particolare gli artt. 23 e 37, in tema di trasparenza;
- lo Statuto societario e gli atti di organizzazione interna che attribuiscono al sottoscritto la competenza all'adozione del presente provvedimento;

CONSIDERATO CHE:

- l'atto da annullare risulta affetto da illegittimità originaria, sotto il profilo dell'erroneo riferimento normativo e del difetto di istruttoria in ordine alla quantificazione dell'indennità e al relativo trattamento fiscale e previdenziale, secondo quanto puntualmente rappresentato in premessa;
- il vizio riscontrato attiene alla legittimità originaria del provvedimento e non a una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario né a un mutamento della situazione di fatto, con la conseguenza che lo strumento corretto è l'annullamento d'ufficio di cui all'art. 21-nonies

della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non la revoca di cui all'art. 21-quinquies della medesima legge;

- ricorrono le condizioni previste dall'art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241/1990, e segnatamente: l'illegittimità del provvedimento; l'adozione del presente atto entro un termine ragionevole, essendo trascorsi pochi giorni dall'adozione dell'atto da annullare e non essendo in alcun modo decorso il termine di dodici mesi previsto per i provvedimenti attributivi di vantaggi economici; la sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione dell'atto, consistente nella corretta quantificazione e imputazione di una spesa gravante sulle somme a disposizione del quadro economico di un intervento finanziato con risorse del POC Regione Siciliana 2014/2020, nonché nel corretto assolvimento degli obblighi gravanti sull'Ente quale sostituto d'imposta;
- la comparazione con l'interesse del destinatario conduce ad esito favorevole all'annullamento, non essendosi consolidata alcuna posizione di affidamento meritevole di tutela, stante il brevissimo tempo trascorso dall'adozione dell'atto e la mancata emissione di qualsivoglia mandato di pagamento;
- resta impregiudicato il diritto dell'interessato a percepire l'indennità di componente della Commissione Giudicatrice nella misura che sarà determinata, all'esito del completamento dell'istruttoria, con successivo e separato provvedimento;

DATO ATTO CHE:

ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 241/1990 si prescinde dalla comunicazione di avvio del procedimento, ricorrendo ragioni di celerità connesse all'esigenza di impedire l'emissione del mandato di pagamento sulla base di un atto illegittimo, essendo comunque assicurata la partecipazione dell'interessato mediante la trasmissione del presente provvedimento e l'assegnazione di un termine per la presentazione di osservazioni e documenti ai sensi dell'art. 10 della medesima legge;

il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto non riveste la qualità di componente della Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto e non versa in alcuna situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di dover procedere all'annullamento d'ufficio della Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 23 del 09/09/2026;

PROPONE DI DETERMINARE

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di annullare d'ufficio, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e per le motivazioni riportate in premessa, la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 23 del 09/09/2026, avente ad oggetto la liquidazione della fattura elettronica n. 1 del 28/08/2026 (TD06 – Parcella) emessa dall'ing. Carmelo Ricciardo n.q. di componente della Commissione Giudicatrice della gara Cod. 2205 – CIG B824E864B1, con conseguente caducazione di ogni suo effetto;
3. di dare atto che, per effetto dell'annullamento, viene meno ogni titolo di pagamento derivante dall'atto annullato e che l'Ufficio amministrativo non dovrà dare corso all'emissione del relativo

mandato, provvedendo allo svincolo delle somme corrispondentemente accantonate sulle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento;

4. di invitare l'ing. Carmelo Ricciardo ad emettere, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nota di credito (tipo documento TD04) a storno integrale della fattura elettronica n. 1 del 28/08/2026 (TD06 – Parcella), trasmettendola per il tramite del Sistema di Interscambio;
5. di disporre che il Responsabile Unico del Progetto completi l'istruttoria accertando: a) la fascia di importo in cui si colloca la procedura ai fini dell'art. 7, comma 10.1, del D.A. n. 22/Gab del 17 febbraio 2025; b) la data di insediamento della Commissione Giudicatrice, la data di conclusione delle operazioni di gara e l'eventuale ritardo rilevante ai fini della riduzione di cui all'art. 7, comma 11, del medesimo decreto; c) la corretta aliquota della ritenuta ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 600/1973; d) l'applicabilità all'Ente del regime della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972 e il conseguente corretto regime di esigibilità dell'IVA; e) la regolarità contributiva del professionista presso Inarcassa;
6. di riservare a successivo e separato provvedimento la determinazione dell'indennità effettivamente spettante all'ing. Carmelo Ricciardo e la relativa liquidazione, invitando l'interessato a non emettere alcun nuovo documento contabile prima della comunicazione dell'importo come sopra determinato e delle indicazioni sul regime IVA applicabile;
7. di assegnare all'interessato il termine di dieci giorni dalla ricezione del presente atto per la presentazione di eventuali osservazioni e documenti ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241/1990, anche ai fini degli accertamenti di cui al precedente punto 5;
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013 e, pertanto, se ne dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, con contestuale annotazione dell'intervenuto annullamento in calce alla pubblicazione dell'atto annullato;
9. di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990, è l'ing. Vincenzo Piombino, Responsabile Unico del Progetto;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro centoventi giorni, decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza dell'atto;
11. di trasmettere copia del presente atto all'interessato e all'Ufficio amministrativo per gli adempimenti di competenza.

F.to Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Vincenzo Piombino

L'anno duemilaventisei (2026) il giorno, diciassette del mese di settembre
nella sede societaria di via F.lli Bellanca, n. 8/A in Sciacca (AG), il sottoscritto Ing. Giuseppe Riggio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

DETERMINA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di annullare d'ufficio, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e per le motivazioni riportate in premessa, la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 23 del 09/09/2026, avente ad oggetto la liquidazione della fattura elettronica n. 1 del 28/08/2026 (TD06 – Parcella) emessa dall'ing. Carmelo Ricciardo n.q. di componente della Commissione Giudicatrice della gara Cod. 2205 – CIG B824E864B1, con conseguente caducazione di ogni suo effetto;
3. di dare atto che, per effetto dell'annullamento, viene meno ogni titolo di pagamento derivante dall'atto annullato e che l'Ufficio amministrativo non dovrà dare corso all'emissione del relativo mandato, provvedendo allo svincolo delle somme corrispondentemente accantonate sulle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento;
4. di invitare l'ing. Carmelo Ricciardo ad emettere, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nota di credito (tipo documento TD04) a storno integrale della fattura elettronica n. 1 del 28/08/2026 (TD06 – Parcella), trasmettendola per il tramite del Sistema di Interscambio;
5. di disporre che il Responsabile Unico del Progetto completi l'istruttoria accertando: a) la fascia di importo in cui si colloca la procedura ai fini dell'art. 7, comma 10.1, del D.A. n. 22/Gab del 17 febbraio 2025; b) la data di insediamento della Commissione Giudicatrice, la data di conclusione delle operazioni di gara e l'eventuale ritardo rilevante ai fini della riduzione di cui all'art. 7, comma 11, del medesimo decreto; c) la corretta aliquota della ritenuta ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 600/1973; d) l'applicabilità all'Ente del regime della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972 e il conseguente corretto regime di esigibilità dell'IVA; e) la regolarità contributiva del professionista presso Inarcassa;
6. di riservare a successivo e separato provvedimento la determinazione dell'indennità effettivamente spettante all'ing. Carmelo Ricciardo e la relativa liquidazione, invitando l'interessato a non emettere alcun nuovo documento contabile prima della comunicazione dell'importo come sopra determinato e delle indicazioni sul regime IVA applicabile;
7. di assegnare all'interessato il termine di dieci giorni dalla ricezione del presente atto per la presentazione di eventuali osservazioni e documenti ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241/1990, anche ai fini degli accertamenti di cui al precedente punto 5;
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013 e, pertanto, se ne dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, con contestuale annotazione dell'intervenuto annullamento in calce alla pubblicazione dell'atto annullato;
9. di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990, è l'ing. Vincenzo Piombino, Responsabile Unico del Progetto;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al



Presidente della Regione Siciliana entro centoventi giorni, decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza dell'atto;

11. di trasmettere copia del presente atto all'interessato e all'Ufficio amministrativo per gli adempimenti di competenza.

Vista la superiore proposta del Responsabile Unico del Progetto, la fa propria e ne determina l'approvazione.

F.to Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Ing. Giuseppe Riggio)